



Il Consiglio d'Istituto del Liceo Carolina Poerio , a norma del DPR 275/1999, vista la CM 291/1992 e successive modificazioni, sentito il Collegio dei docenti, emana il presente Regolamento per dotarsi di uno strumento che disciplini da un punto di vista organizzativo il complesso ambito degli stages linguistici all'estero, degli scambi culturali, la Mobilità individuale studentesca e la Sperimentazione ESABAC .

Il presente Regolamento è stato aggiornato con delibera del Collegio dei docenti del 29/09/2022 n. 14 e con delibera del Consiglio d'Istituto n. 57 del. 18.10.2022.

Art. 1 – Definizioni – :

1. Gli “stage linguistici” o “mini-soggiorni linguistici” sono soggiorni in una località straniera di una settimana (5 o 7 notti) che si svolgono durante l’anno scolastico con:

- sistemazione prevista in famiglia o college (o residenza/hotel)
- lezioni di lingua o letteratura c/o il college prescelto la mattina
- programmi studiati su misura per ciascun istituto il pomeriggio.

Gli stage rappresentano per gli allievi un'opportunità di approfondimento delle loro competenze linguistiche, di miglioramento della socializzazione tra i membri del gruppo classe e di contatto con la realtà socio-culturale del paese ospitante.



2. Gli “scambi culturali” e “E.twinning”: All’interno della formazione linguistica è particolarmente significativa l’attività di scambio culturale con scuole di paesi esteri. Poiché l’obiettivo dello scambio culturale è il rafforzamento nei giovani della consapevolezza della propria identità di cittadini del mondo e la conoscenza delle realtà scolastiche presenti in altri Paesi europei ed extraeuropei, esso non è necessariamente collegato allo studio delle lingue straniere studiate.

Per ogni aspetto non normato dal presente capo si rimanda, a titolo di norma di riferimento, alla Circolare Ministeriale n. 291 del 1992.

Art. 2 – Finalità

– Gli studenti in concomitanza della conclusione del ciclo di studio si troveranno ad operare in vari settori del panorama lavorativo; le loro competenze richiedono dunque un’adeguata formazione non solo nel settore del proprio indirizzo di studi ma anche in ambito linguistico. Le lingue straniere, infatti, caratterizzano i corsi universitari di ogni facoltà e la loro conoscenza risulta indispensabile in qualsiasi ambito lavorativo.

Da qui l’importanza dello stage linguistico o/e dello scambio nei Paesi di cui si studia la lingua al fine di consolidare e perfezionare la preparazione linguistica generale e specifica. Gli scambi e gli stage sono considerati parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento di conoscenza, comunicazione, socializzazione. Esse integrano la normale attività della scuola e pertanto devono essere previste nella programmazione didattica e assicurarne la coerenza con gli obiettivi formativi. Ai fini del conseguimento di tali obiettivi è necessario che gli stessi alunni e le loro famiglie siano preventivamente forniti di tutte le informazioni idonee a documentarli sul contenuto delle stesse iniziative. Meta e scopi, in quanto parte della programmazione didattica del Consiglio di Classe, devono essere proposti, discussi e condivisi da docenti, studenti e genitori, anche attraverso le rappresentanze in Consiglio di Classe.

Art. 3 –Classi-destinatari-durata

Lo stage è rivolto alle classi del TRIENNIO dell’Istituto.



Il livello di competenza degli studenti dovrà essere almeno B1 del QCER.

Avranno la precedenza gli studenti che non hanno insufficienze e gli studenti con una valutazione più alta nella lingua .

Esso avrà la durata di una settimana-(5 o 7 notti)preferibilmente nei mesi da gennaio ad aprile, anche relativamente al costo del volo con compagnie possibilmente low cost .

Lo scambio, la cui durata va dai sette ai dieci giorni, si rivolge agli allievi del secondo, terzo e quarto anno, e prevede ospitalità reciproca in famiglia e frequenza ad alcune lezioni dell'istituto di cui gli studenti sono ospiti.

Il numero e la durata massima degli scambi e degli stage è stabilito annualmente nel PTOF. Esso è comunque modificabile e integrabile in corso d'anno per intervenute necessità o opportunità.

Art. 4 –Fasi

La progettazione dell'attività di stage è compito della Referente, con i Consigli di classe e con gli insegnanti di Lingua straniera.

Lo stage si svolgerà in scuole legalmente riconosciute dalle autorità certificatrici del Paese Ospitante.

La selezione degli Istituti sul posto terrà conto della validità dei corsi effettuati, della qualità dell'insegnamento e del soggiorno ed, ovviamente, del costo.

Questi criteri saranno convalidati , al rientro, dall'esito positivo dei questionari di valutazione che verranno tenuti in considerazione per la futura progettazione degli stage.



Per l'organizzazione dello stage linguistico sarà rispettata la seguente procedura :

- presentazione della struttura organizzativa del progetto al Consiglio di classe.
- approvazione del Collegio dei docenti all'interno del Ptof e del Consiglio d'Istituto entro il 30 novembre dell'a.s. di riferimento
- richiesta di preventivi alle agenzie linguistiche specializzate in Italia o direttamente sul posto.
- scelta della destinazione e strutturazione del corso.
- richiesta di preventivi ad agenzie di viaggi per trasporti, spostamenti, voli.
- presentazione del progetto agli studenti ed ai rispettivi genitori.
- richiesta di preventivi ad agenzie di viaggi per trasporti, spostamenti, voli.
- realizzazione dello stage.
- valutazione e verifica attraverso questionari. Durante la permanenza all'estero gli alunni saranno in FAMIGLIA/ RESIDENCE/ College/Istituti Linguistici .

Gli studenti seguiranno lezioni, tenute da insegnanti qualificati madrelingua.

Essi verranno divisi in gruppi, di vari livelli, in base ai risultati di un test d'ingresso.

Parteciperanno alle attività e/o alle visite ed escursioni previste dal programma.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza, valido come credito formativo, per

una eventuale candidatura al conseguimento dell'Attestato Certilingua e per la propria carriera.

Le Fasi dello scambio saranno le seguenti:

- Definizione del progetto;
- Approvazione del Consiglio di Classe;



- approvazione del Collegio dei docenti all'interno del Ptof e del Consiglio d'Istituto entro il 30 novembre dell'a.s. di riferimento
- richiesta di preventivi ad agenzie di viaggi per trasporti, spostamenti, voli.
- Realizzazione dello scambio. Fase di ospitalità in Italia e all'estero;
- Verifica dell'attività svolta e valutazione qualitativa dei risultati.

Art. 5 –Accompagnatori

Il gruppo di studenti “in scambio” sarà formato da non meno di 12 alunni anche provenienti da più classi ; all’atto dell’ approvazione del progetto il Consiglio di Classe individuerà i docenti accompagnatori (mai inferiore a due) tra i quali designerà un docente organizzatore capogruppo. E’ necessario che almeno un docente per gruppo sia docente di Lingua straniera e avrà la precedenza, come secondo accompagnatore, il docente impegnato nelle sperimentazioni linguistiche CLIL ed ESABAC.

Il Docente organizzatore è responsabile:

- della programmazione didattica e organizzativa del viaggio, coadiuvato dagli altri docenti del CdC, sia negli aspetti educativo-culturali;
- della redazione e presentazione del progetto di stage o di scambio;
- della distribuzione e della raccolta dei moduli di consenso/autorizzazione firmati dai genitori;
- della distribuzione agli studenti dei bollettini di pagamento;
- della redazione di una relazione sul programma svolto e su ogni aspetto di rilievo nell’ambito organizzativo e educativo.



Tale incarico comporta la responsabilità sulla diligente e corretta attuazione delle modalità organizzative e didattiche del viaggio secondo il progetto presentato, relativamente al quale è dato potere di decisione e disposizione nei confronti degli alunni e di terzi secondo opportunità e legittimità. In particolare, anche tenendo conto delle situazioni che dovessero sorgere, il capogruppo ha potere di adottare tutti i provvedimenti che si rendano necessari al fine della buona conduzione del gruppo e completa realizzazione del progetto.

Alla fine di ogni attività indicata nel presente regolamento, i docenti capogruppo compileranno la relazione finale del viaggio e lo consegneranno in Segreteria Didattica . Le informazioni in essa contenute saranno elaborate dal docente referente incaricato e saranno considerate utili per l'organizzazione di viaggi futuri.

Art. 6-COSTI

I costi sono a totale carico della famiglia dei partecipanti.

Di norma si deve prevedere un pagamento in acconto al momento dell'accettazione della domanda ed uno a saldo prima dello svolgimento dell'attività.

L'adesione potrà essere ritirata solo per gravi e documentati motivi e l'acconto potrà essere restituito dopo aver detratto costi già sostenuti dalla scuola (es. biglietto aereo o treno, ecc.). Le eventuali gratuità messe a disposizione dalle agenzie o dalle scuole straniere, saranno utilizzate per coprire le spese dei docenti accompagnatori .

Il Consiglio d'Istituto, con motivata delibera, può disporre la maggiorazione della quota pro- capite a carico degli studenti per coprire i costi relativi alle spese per i docenti accompagnatori.



La scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, coprirà tutte le spese degli accompagnatori (debitamente documentate) nei casi in cui non siano previste nelle gratuità.

Nella “fase di accoglienza” di scambi culturali, la spesa relativa all’utilizzo di mezzi per uscite sul territorio, sarà a carico delle famiglie della classe beneficiaria dell’accoglienza.

Nella “fase di accoglienza”, altresì, la scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, provvederà all'alloggio dei docenti stranieri dando comunque facoltà ai docenti dell'Istituto di curare l'intera ospitalità.

Art.7-Contributi

Il Consiglio d’Istituto, verificata la disponibilità di bilancio, potrà erogare (su richiesta del coordinatore del c.d.c.) contributi agli alunni bisognosi ma meritevoli nella misura di una metà della quota delle spese dello scambio o dello stage.

Per eventuali rimborso spese ai docenti accompagnatori si fa riferimento all’attuale normativa :

- Legge 836/73
- Decreto Ministero degli Affari Esteri 23/03/2011
- Legge 836/73
- DPR 395/88 e successivi aggiornamenti

Art.8 –MOBILITA STUDENTESCA

La normativa scolastica italiana sostiene le esperienze di studio all’estero e regola il riconoscimento degli studi effettuati all’estero ai fini della riammissione nella scuola italiana. Nel mese di Aprile 2013 il MIUR ha emesso la nota prot. 843 intitolata “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale” volta a facilitare le scuole “nell’organizzazione di attività



finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani partecipanti a soggiorni di studio e formazione all'estero sia gli studenti stranieri ospiti dell'istituto”.

I punti salienti:

- La nota sottolinea che a livello ordinamentale le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione; Suggerisce alle scuole di mettere a sistema le esperienze di studio all'estero, regolamentando nel POF modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione per tutta la comunità scolastica, identificando figure dedicate (es. referente/dipartimento per gli scambi, tutor) e stabilendo procedure trasparenti e coerenza di comportamento fra i diversi consigli di classe dell'istituto;
- Chiede alle scuole di facilitare le esperienze di scambi, concordare un piano di apprendimento centrato sullo studente e stabilire un contratto formativo, riammettere i ragazzi alla classe successiva al loro rientro (non sottoporlo ad esami di idoneità previsti per casistiche diverse dagli scambi), valutandolo in base alle conoscenze disciplinari (sviluppate in Italia e all'estero), ma soprattutto allo sviluppo di nuove competenze, capacità trasversali e atteggiamenti sviluppati con apprendimenti formali, non formali ed informali;
- In caso di sospensione di giudizio, chiede alle scuole di definire procedure idonee per fare lo scrutinio finale prima della partenza per il soggiorno di studio all'estero;



- Chiede alle scuole di identificare solo i contenuti fondamentali necessari per svolgere serenamente l'anno successivo e permettere allo studente di vivere l'esperienza di full immersion nella scuola estera;
- Chiede alle scuole di esprimere una valutazione globale che prenda in considerazione la “documentazione rilasciata dall'Istituto straniero” e l'accertamento delle competenze acquisite
- rispetto alle attese esplicitate nel contratto formativo fatto prima della partenza e, se necessario, prove integrative. Esclude la necessità di ottenere dichiarazioni consolari a meno che non si tratti di titoli di studio ottenuti dall'alunno all'estero;
- Per gli alunni stranieri sottolinea che la scuola deve essere consapevole che lo studente proviene da sistemi scolastici che hanno priorità e modalità educative, di apprendimento e di valutazione diverse dalle nostre. Va quindi evitato di dare per scontato che lo studente sappia come inserirsi e sappia cosa i docenti si aspettano da lui non solo in termini di apprendimento, ma anche di comportamenti quotidiani.
- Sostituisce le precedenti CM 181/1997, 236/1999 e 59/2006

Gli studenti viaggeranno da soli (Non è previsto l'accompagnamento da parte di un docente) fino alla città straniera nella quale saranno accolti dalla famiglia e dai docenti stranieri.

Le spese di viaggio sono a totale carico della famiglia. Sono previsti eventuali contributi (Art.7)

Il nostro Istituto attiva da anni ormai progetti di Mobilità, fortemente incoraggiati dalla circolare ministeriale del 10 aprile 2013 che detta le Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale.

Il Docente di Lingua straniera interessato alla Mobilità avrà cura di: stendere il Progetto

- proporre il Progetto alle famiglie degli alunni interessati



- tenere i contatti con la scuola partner
- coordinare le attività didattiche previste nella fase di accoglienza
- essere Mentore per gli studenti nella fase di accoglienza e del Viaggio
- coordinare le attività di valutazione finale del Progetto.

Art.9 - ESABAC

Il 24 febbraio 2009 il Ministro dell'Istruzione italiano e il Ministro dell'Educazione Nazionale francese sottoscrivevano un accordo per il doppio rilascio del titolo di studio finale italiano e francese, al termine del percorso di studi della scuola secondaria di 2^a grado (progetto ESABAC).

L'anno scolastico 2011/12 vede l'approvazione della sperimentazione da parte del Liceo Linguistico C.Poerio.

Si tratta di un indirizzo scolastico ordinamentale che, pur tenendo conto delle specificità nazionali, prevede la creazione di un percorso educativo bilingue a dimensione europea e porta ad una certificazione bi-nazionale franco-italiana (ESAME di stato italiano e BACCALAURÉAT francese: ESABAC) alla fine del Liceo; un diploma a profilo europeo molto coerente anche con le nuove facoltà universitarie che prevedono una formazione in partenariato con la Francia.

Questo progetto pone la dimensione europea al centro degli apprendimenti, favorendo la mobilità degli studenti, prevedendo scambi culturali e permettendo così di sviluppare una coscienza multiculturale e competenze plurilingue. Rinforzato dal TRATTATO DEL QUIRINALE(2021)

Il percorso prevede a partire dalla classe terza:



- Una certificazione delle competenze linguistiche coerente con i livelli de Quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
- Un insegnamento di una disciplina, Storia (2 h), in lingua francese con insegnante di storia in compresenza con insegnante madrelingua o docente di Lingua francese;
- L'attuazione di programmi disciplinari che si prestano ad approfondimenti in dimensione europea.

Il doppio diploma ESABAC conclude il percorso liceale bilingue e bi-culturale con un

riconoscimento ufficiale, che permette il proseguimento degli studi nelle università dei due paesi

partner.

- Le prove caratterizzanti l'EsaBac si svolgono come terza prova scritta: una prova scritta di lingua e letteratura francese (commentaire dirigé, ou essai bref) e una prova scritta di storia (un'analisi di documenti storici in lingua sul programma dal 1945 ai giorni nostri);(Durante il periodo del COVID la prova è stata solo orale)
- Gli alunni alla fine del 5^ anno dovranno dimostrare di possedere un livello B2 di competenza in lingua francese.

Il Percorso ha come scopo di rendere gli alunni protagonisti della loro formazione bilingue, bi-metodologica e bi-culturale nell'ottica di un confronto equilibrato tra le due culture. È un'ottima preparazione agli studi universitari e al mondo del lavoro in una prospettiva europea.

Sono state identificate come scuole partner in Francia il Lycée du Bugey di Belley(Scuola Esabac), l' Ensemble scolaire di Metz, Le Lycée Saint Sauveur di Redon e Saint Martin di Rennes con il quale il nostro Liceo attua ogni anno progetti di scambio rivolti a docenti e studenti..

Si prevede uno scambio nella classe terza e quarta ed uno stage nella classe quinta



Inoltre gli studenti delle classi ESABAC potranno candidarsi al Progetto di Mobilità studentesca individuale che prevede la frequenza di alcuni mesi in uno dei Licei Francesi, nostro partnaire.

Art. 10: Regole per la sicurezza

- All'importante e indeclinabile necessità di garantire la massima sicurezza, a tutela dell'incolumità dei partecipanti, attengono le seguenti regole:

- a. l'accordo di scambio dovrà essere stabilito con chiarezza e mantenuto da entrambe le scuole partner, in base a quanto stabilito dalla CONVENZIONE RECIPROCA.
- b. il programma dello scambio/stage sarà quanto più possibile dettagliato e consegnato a tutti gli studenti partecipanti e alle loro famiglie; ogni programma di viaggio indicherà in maniera chiara ed inequivocabile i mezzi di trasporto e gli orari ritenuti più opportuni, ovviamente nel rispetto delle norme vigenti;
- c. ciascuna scuola partner si farà garante della serietà e correttezza delle famiglie ospitanti, pur rispettando il diritto di privacy.

Art. 11: Procedure per la sicurezza

- In fase organizzativa è necessario accertarsi di avere il nome e il numero di telefono di un referente sempre raggiungibile in agenzia e in loco sia in Italia, sia all'estero.
- I docenti accompagnatori sono tenuti alla reperibilità in qualsiasi momento da parte dei loro allievi, delle famiglie ospitanti e dei colleghi stranieri referenti (assicurata in quanto ospiti dei colleghi stessi).
- La responsabilità deve essere condivisa dai docenti accompagnatori e dai referenti della scuola ospitante, che deve garantire la sicurezza all'interno della propria struttura e durante le visite di studio da essa organizzate, nonché la serietà delle famiglie ospitanti e la completa trasparenza d'informazione nei confronti dei colleghi accompagnatori della scuola partner.



-

- Pur essendo obbligo per l'agenzia l'assistenza sanitaria all'estero, è comunque opportuno che gli studenti abbiano con sé, per gli scambi in Europa, la tessera sanitaria ed è necessario che informino il docente referente di eventuali allergie a farmaci o riguardo a particolari problemi sanitari.

- Gli studenti devono sempre avere con sé il numero di telefono della famiglia (o struttura) ospitante e dei docenti accompagnatori, conoscere il programma dello scambio o dello stage, tenere un comportamento corretto, civile e responsabile, partecipare con puntualità a tutte le attività previste dallo scambio o dallo stage nel rispetto delle regole stabilite con la scuola partner, rispettare le regole di convivenza

della famiglia (o struttura) ospitante e mantenere sempre i contatti con i docenti accompagnatori. Per le sanzioni relative si rinvia al Regolamento di Disciplina Studenti.

- È compito dei docenti organizzatori fornire agli alunni:

a. istruzioni, accordi chiari e precisi sul programma di viaggio;

b. il materiale necessario per non perdersi (telefono, mappe, luoghi di ritrovo);

c. informazioni sull'abbigliamento e il materiale da portare.

- È compito dei docenti accompagnatori controllare:

a. che la salita e la discesa dai mezzi di trasporto avvenga in modo ordinato;

b. che gli alunni non si allontanino mai dal gruppo da soli;

c. che gli alunni si comportino in modo corretto presso la scuola e le famiglie ospitanti;

d. che il gruppo partecipi puntualmente a tutte le attività previste nel corso dello scambio/stage; che il gruppo rispetti i regolamenti della scuola ospitante e gli accordi presi con essa.



Art.12

EMERGENZA COVID

Nel caso in cui un/una alunno/a minorenni, partecipante sia ad uno scambio culturale che ad uno stage, sia contagiato da Covid 19 nella sede estera e sia costretto alla quarantena necessaria per la guarigione, la famiglia di origine dovrà farsi carico di tutte le spese necessarie per il rientro in Italia nonché dovrà provvedere a prelevare e portare in Italia il minore, esonerando la scuola da qualsiasi spesa o responsabilità.

Qualora l'alunno contagiato fosse maggiorenne potrà rientrare in Italia autonomamente ma sempre a carico della famiglia di origine.